

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI  
ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE DI TRAVAGLIATO IN  
MODALITA' VIDEOCONFERENZA**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale**

n. \_\_\_\_\_ Del \_\_\_\_\_

## ***Art.1***

### ***Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità di videoconferenza delle sedute degli organi collegiali del Comune di Travagliato.
2. Con il termine organi collegiali si intendono: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, le Commissioni Consiglieri e la Conferenza dei Capigruppo.

## ***Art. 2***

### ***Definizioni***

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “*sedute in modalità di videoconferenza*” le riunioni degli organi collegiali che si svolgono con le seguenti modalità:
  - a) tutti i componenti risultano collegati in videoconferenza, quindi a distanza, anche da luoghi diversi e differenti tra loro rispetto alla Sede Comunale o alla Sala Consiliare;
  - b) per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzati a consentire la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

## ***Art. 3***

### ***Principi e criteri***

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi stabiliti dal Testo Unico degli Enti Locali – D. Lgs n.267/2000, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27.
2. Le sedute in videoconferenza devono tenersi, nel rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità, sicurezza e protezione dei dati personali, mediante sistemi che assicurino l'identificabilità dei partecipanti e la regolarità dello svolgimento delle sedute nonché l'adeguata pubblicità delle stesse, laddove prevista da specifiche disposizioni normative.
3. La diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
4. Le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza vengono registrate e pubblicate attraverso il portale istituzionale dell'Ente. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato, secondo

quanto disposto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Le riunioni della Giunta, delle Commissioni Comunali e della Conferenza dei Capigruppo hanno carattere riservato.

#### ***Art.4*** ***Requisiti tecnici***

1. Le soluzioni informatiche utilizzate per le videoconferenze devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
  - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
  - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
  - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
  - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
  - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
  - g) la garanzia della segretezza delle sedute, laddove prevista;
  - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
  - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. Le soluzioni informatiche utilizzate devono garantire che il Segretario comunale o il Presidente dell'organo collegiale, laddove il Segretario non sia presente, abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

#### ***Art. 5*** ***Convocazione***

- 1 La convocazione in modalità di videoconferenza viene disposta dai soggetti deputati, secondo quanto disposto dai regolamenti degli organi collegiali dell'Ente, alla convocazione degli organi collegiali stessi.

2. Nell'avviso di convocazione viene data espressa indicazione del ricorso alla modalità di videoconferenza della riunione; a tale avviso potrà essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta.
3. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

**Art. 6**  
***Partecipazione alle sedute***

1. Il componente dell'organo collegiale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle sedute in modalità di videoconferenza è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

**Art. 7**  
***Accertamento del numero legale***

1. Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti degli organi collegiali dell'Ente, l'identità dei partecipanti e la presenza del numero legale sono accertate mediante riscontro a video ed appello nominale, da parte del Segretario o del Presidente. I partecipanti dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Il partecipante può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

**Art. 8**  
**Gestione delle problematiche tecniche**

Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti degli organi collegiali dell'Ente, il Sindaco o il Presidente dell'organo collegiale assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Se il numero legale è garantito è possibile dare corso ugualmente all'assemblea, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa si può disporre una sospensione dei lavori per il tempo ritenuto necessario per consentire l'effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici.

Nel caso i problemi tecnici determinino il venir meno del numero legale dei partecipanti idoneo a rendere valida l'adunanza, è possibile disporre una sospensione dei lavori per il tempo ritenuto necessario per consentire l'effettiva partecipazione dei componenti impossibilitati per motivi tecnici; in alternativa si procede al rinvio della seduta.

**Art. 9**  
**Regolazione degli interventi**

1. Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti degli organi collegiali dell'Ente i partecipanti intervengono previa ammissione del Sindaco o del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
2. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Sindaco o il Presidente provvede immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

**Art. 10**  
**Votazioni**

1. Il voto è espresso secondo una delle seguenti modalità:
  - a) per chiamata nominale, da parte del Presidente, attivando il partecipante la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
  - b) con voto palese per alzata di mano sulle proposte differenziate dal Sindaco o dal Presidente nel segno dell'assenso, del dissenso, dell'astensione, attivando la videocamera;
2. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia

possibile ripristinare il collegamento in videoconferenza in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco o dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco o il Presidente può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i partecipanti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'organo collegiale.

#### ***Art. 11***

#### ***Verbali***

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, e viene redatto secondo le modalità previste dai Regolamenti che disciplinano l'attività dei singoli organi collegiali.

#### ***Art. 12***

#### ***Norme finali***

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio alla normativa vigente e ai Regolamenti che disciplinano l'attività dei singoli organi collegiali.